



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2022

ELVIO ANCONA

La filosofia giuridica di Michel Villey e il suo apporto alla tradizione giusnaturalista

ABSTRACT - The present essay intends to reconstruct Michel Villey's legal philosophical conception in order to be able to evaluate his contribution to the natural law tradition (§1). To this end, his rediscovery of classical, Aristotelian-Thomistic, natural law is decisive, as opposed to modern natural law and its reductionisms (§2). After tracing its historical framework (§3), the Villeyan reworking of classical natural law theory is exposed by illustrating its fundamental themes: the observation of nature as the source of natural law (§4.1), the relationship of natural law with natural laws (§4.2), with positive laws (§4.3) and with subjective rights (§4.4), the methodology of natural law (§5). Finally, we consider the debate that has developed around the French philosopher's work, highlighting some profiles for which, despite the soundness of some criticisms, his thought manifests its continuing validity (§6).

KEYWORDS - Classical natural law - natural law - positive law - subjective right - dialectical method

2/2022

ELVIO ANCONA*

La filosofia giuridica di Michel Villey e il suo apporto alla tradizione giusnaturalista**

SOMMARIO: 1. Il posto di Villey nel giusnaturalismo del Novecento. - 2. Tra giusnaturalismo classico e moderno. - 3. La storia del diritto naturale classico. - 4. La filosofia del diritto naturale classico. - 4.1. La natura come fonte del diritto naturale. - 4.2. Legge naturale e diritto naturale. - 4.3. Diritto positivo e diritto naturale. - 4.4. Diritto soggettivo e diritto naturale. - 5. La metodologia del diritto naturale classico. - 6. Valutazione critica e conclusioni.

1. Il posto di Villey nel giusnaturalismo del Novecento

Quale posto occupa Villey nel giusnaturalismo del XX secolo e quale apporto il suo pensiero offre al dibattito contemporaneo sul diritto naturale?

Non possiamo non prendere spunto, per rispondere a questa domanda, da una delle più accurate e aggiornate ricostruzioni delle recenti vicende del giusnaturalismo, il volume appena pubblicato di Francesco Viola *1900-2020. Una storia del diritto naturale*¹. Detto volume, in effetti, si può considerare un'opera di primaria importanza non solo sotto il profilo storico, ma anche sotto quello dell'analisi filosofica, dispiegandosi come rivisitazione critica delle dottrine novecentesche su questa specie di diritto, volta a riconoscere tra esse i contributi di maggior valore e prospettiva alla ricomprensione della sua utilità per la teoria e la pratica giuridica.

Naturalmente, si tratta anche di un'opera problematica, che solleva problemi e presenta problemi, come peraltro non potrebbe non essere per il suo meritorio prendere apertamente posizione nel dibattito sul tema, esibendo in modo argomentato, secondo un consolidato stile dialettico, le ragioni della sua preferenza per un determinato orientamento. L'orientamento in questione è quello delle «nuove teorie del diritto

* Professore associato di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Udine.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ F. VIOLA, *1900-2020. Una storia del diritto naturale*, Giappichelli, Torino, 2021. Il volume è la rielaborazione di un saggio precedentemente pubblicato (*Introduction: Natural Law Theories in the 20th Century*, in *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: the Civil World. Tome 2: Main Orientations and Topics*, eds. E. PATTARO and C. ROVERSI, Springer, Dordrecht, 2016, 3-90), con l'aggiunta di una parte dedicata alle "teorie contemporanee del diritto naturale".

naturale»² che si configurano come teorie giusnaturalistiche del diritto positivo, valorizzano il ruolo della ragion pratica nel campo della deliberazione, dell'argomentazione e dell'interpretazione delle regole, e si possono caratterizzare come «uno sviluppo e un consolidamento»³ dell'ultima "rinascita" avvenuta nel XX secolo.

Secondo Viola, infatti, si sono susseguite nel corso del Novecento tre rinascite del diritto naturale: la prima, segnata dall'insoddisfazione nei confronti del giuspositivismo formalista kelseniano e dal tentativo di recuperare le idealità morali e le radici sociale del diritto, la seconda, provocata dalla necessità di fornire un solido fondamento alla tutela dei diritti umani dopo le gravi violazioni di cui erano stati oggetto nella Seconda guerra mondiale e nei regimi totalitari, la terza, legata all'avvento delle dottrine costituzionaliste nell'ultimo quarto del secolo scorso e alla conseguente trasformazione del modo di concepire il diritto positivo stesso.

All'interno del percorso descritto uno dei passaggi più problematici concerne l'attenzione tutto sommato marginale riservata proprio al pensiero di Michel Villey, presentato in una paginetta e mezza del capitolo dedicato alla seconda rinascita come «un'ulteriore versione della natura della cosa-diritto»⁴. Per quanto l'esposizione che lo riguarda sia sostanzialmente corretta, non sembra emergere chiaramente l'importanza della sua riscoperta del diritto naturale classico (aristotelico, romano e tommasiano), che appare uno dei tanti rivoli in cui si disperde la corrente giusnaturalistica nel periodo postbellico e che invece, sottoposta ad una più attenta osservazione, si mostra in grado di fornire le basi testuali e speculative per una concezione più completa e soddisfacente dell'esperienza giuridica, oltre che per la stessa elaborazione dei principi cardinali delle «nuove teorie».

Come rileva anche Viola, invero, nella prospettiva villeyana il diritto naturale non è un insieme di norme, ma il giusto equilibrio (*ipsa res iusta*) nei rapporti tra l'uomo e le cose o degli uomini tra loro, individuato dal giudice o dal giurista con metodo dialettico a partire dall'osservazione della realtà sociale⁵. Ma in questo modo risulta evidenziato precisamente il carattere pratico del diritto naturale e la sua destinazione verso il caso concreto, in qualche modo parallele alla "svolta" ermeneutica e

² *Ivi*, 128 ss.

³ *Ivi*, 126.

⁴ *Ivi*, 84.

⁵ Cfr. *Ibidem*.

giurisprudenziale dell'odierna teoria giuridica, e capaci quindi di supportare le dottrine che ai nostri giorni similmente concepiscono tale diritto più come l'opera giusta da compiere che come la direttiva di origine divina da rispettare.

Lo scopo del presente saggio è di provare a delineare un'immagine più definita in questo senso della concezione del filosofo francese, illustrandone le principali componenti, esaminando le critiche da essa ricevute e ponendo in risalto i profili di perdurante validità del suo apporto alla tradizione giusnaturalista.

2. Tra giusnaturalismo classico e moderno

Michel Villey (1914-1988)⁶ è noto come uno dei principali fautori del ritorno al diritto naturale degli antichi, il diritto naturale "classico", eppure egli non può essere semplicisticamente definito un giusnaturalista, né del resto pare che si ritenesse tale, almeno nel senso "moderno" del termine. In uno dei suoi saggi più tardi, il giusnaturalismo è addirittura presentato come una malattia mentale «*caractérisée par l'hypertrophie et l'altération des organes du "droit naturel"*»⁷. Più precisamente, viene descritto come un prodotto della scuola "moderna" del diritto naturale (Grotius – Pufendorf – Wolff, etc...) e come una deformazione del diritto naturale classico, di cui avrebbe conservato l'etichetta, ma non la sostanza⁸.

Questa deformazione è all'origine del tragico equivoco per cui il diritto naturale è stato criticato da autori, quali Kelsen e altri giuspositivisti, che, scambiandolo per la sua caricatura, in realtà si riferivano ai difetti delle dottrine giusnaturaliste moderne.

Come possiamo leggere nel suo *Abrégé du droit naturel classique*, Villey ritiene invece che «la forme première et authentique du droit

⁶ Per una sintetica biografia si veda S. BAUZON, *La vita di Villey e la sua opera*, in Id., *Il mestiere del giurista. Il diritto politico nella prospettiva di Michel Villey*, Giuffrè, Milano, 2001, 223-234.

⁷ M. VILLEY, *Jusnaturalisme. Essai de définition*, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1986, 25-32, ora in Id., *La nature et la loi. Une philosophie du droit*, Éditions du Cerf, Paris, 2014, 261-267 (261). Come in questo caso, nel seguito della presente trattazione, ove non fosse disponibile una traduzione italiana, le citazioni saranno sempre riprodotte nella lingua originale delle pubblicazioni di riferimento.

⁸ Cfr. M. VILLEY, *Leçons d'histoire de la philosophie du droit*, 2^e édition [1962], réédition présentée par R. SEVE, Dalloz, Paris, 2002, 110.

naturel» vada ricercata presso i suoi inventori: «Aristote, père de la doctrine, ou saint Thomas, qui le couronne d'une théologie, mais pour le reste est son merveilleux interprète»⁹; e presso le schiere di giuristi che, a Roma, nel mondo medievale, fino ai nostri giorni, attinsero da queste fonti la loro filosofia. «Elle est bien la forme *classique* du droit naturel»¹⁰.

La riproposizione della concezione classica del diritto naturale, oltre gli erramenti delle dottrine moderne, è in realtà uno dei temi centrali dell'opera di Villey, anzi forse il tema centrale. Lo ritroviamo in quasi tutti i suoi scritti principali, a partire da *Le droit romain* (1946), passando per *Abrégé du droit naturel classique* (1961), *La nature des choses* (1964), *Seize essais de philosophie du droit* (1969), *La formation de la pensée juridique moderne* (1975), *Critique de la pensée juridique moderne* (1976), *Philosophie du droit. 2. Les moyens du droit* (1979), fino a *Questions de saint Thomas sur le droit et la politique* (1987) e ai "carnets", pubblicati postumi col titolo *Réflexions sur la philosophie et le droit* (1995).

Villey affronta questo tema da storico, come storico della filosofia del diritto. Ma la sua è una storia scritta – potremmo dire con Popper¹¹ – con gli occhi "impregnati di teoria". Come egli scrive all'inizio di *La formation de la pensée juridique moderne*, «il nostro scopo ultimo è da considerarsi filosofico, più che meramente storico-giuridico [...] la storia delle dottrine filosofico-giuridiche può essere considerata come un metodo di *iniziazione* agli studi di filosofia del diritto»¹². E come commenta Francesco D'Agostino nella sua *Introduzione* all'edizione italiana di quest'ultimo testo, «la storia che Villey ricostruisce non è la piatta storia manualistica di nomi e correnti di pensiero, ma quella ben più viva e affascinante di un tema [...] scoperto e confutato, compreso e misconosciuto, difeso e dimenticato, in un intreccio dialettico complesso, per il quale le scansioni temporali (comunque inevitabili) hanno nonostante tutto un rilievo secondario»¹³.

Questo tema, il tema che focalizza tutta la ricerca storica di Villey, è appunto il diritto naturale nella sua versione classica, aristotelico-

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. K.R. POPPER, *Objective Knowledge. An Evolutionary Approach*, Clarendon Press, Oxford, 1972, trad. it. *Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico*, Armando Editore, Roma, 1975, 101-102.

¹² M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne*, Editions Montchretien, Paris, 1975, trad. it., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Jaca Book, Milano, 1986, 2, 5.

¹³ F. D'AGOSTINO, *Introduzione*, in M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., XIV.

tomista¹⁴. Per il nostro Autore, attraverso la storia, noi possiamo conoscere i modi in cui esso è stato concepito, elaborato, perfezionato, e poi tradito e abbandonato. E così possiamo anche comprendere meglio che cosa *veramente* esso sia e perché ne abbiamo ancora bisogno.

3. *La storia del diritto naturale classico*

Partiamo da qualche definizione preliminare. In *Abrégé du droit naturel classique* Villey apre la sua indagine sul diritto naturale classico affermando che esso è «une méthode expérimentale»¹⁵, il metodo che ricava il diritto, ciò che è giusto, dall'osservazione della natura, delle tendenze naturali dell'azione umana, del mondo qual esso ci appare¹⁶. Questo metodo si sviluppa dialetticamente, come possiamo vedere nella *Politica* aristotelica, o nella *Summa Theologiae* tommasiana, o nelle opere dei giureconsulti romani e medievali, «du moins dans ce premier moment de l'art juridique qu'est la recherche de la justice»¹⁷. Il diritto naturale sembra dunque coincidere nella sua prima importante trattazione da parte del filosofo francese con la dialettica, il procedimento razionale con cui si cerca la soluzione giusta dei problemi giuridici a partire dalla considerazione della realtà sociale. «Le droit naturel n'est qu'une méthode»¹⁸, egli ribadisce conclusivamente.

In seguito queste tesi saranno riviste. Più di vent'anni dopo, in un saggio pubblicato sulla *Revue de synthèse*¹⁹, riferendosi proprio al suo "vecchio" *Abrégé*, Villey ammetterà che non vi si rendeva pienamente giustizia ai filosofi classici, in particolare ad Aristotele. Nella trattazione dello Stagirita, infatti, a proposito del diritto naturale non si fa solo questione di "metodo", «la théorie d'Aristote [...] est plus ambitieuse: elle

¹⁴ Circa il significato di "classico" nel discorso villeyano, cfr. M. VILLEY, *La nature des choses*, in Id., *Seize essais de philosophie du droit, dont un sur la crise universitaire*, Dalloz, Paris, 1969, 38-59, trad. it., *Il concetto "classico" di natura delle cose*, in *Jus*, 18/1967, 28-46 (38): «credo dover chiamare *classica* [la filosofia autentica del diritto naturale] perché è la più antica e per lungo tempo ha esercitato il massimo influsso».

¹⁵ M. VILLEY, *Abrégé du droit naturel classique*, in Id., *Leçons*, cit. [extrait des *Archives de philosophie du droit*, 6/1961, 25-72], 109-165 (139).

¹⁶ Cfr. M. VILLEY, *Leçons*, cit., 133-134, 137-139.

¹⁷ *Ivi*, 142.

¹⁸ *Ivi*, 146.

¹⁹ Cfr. M. VILLEY, *Le droit naturel*, in *Revue de synthèse*, 18-19, 1985, 175-186, ora in Id., *La nature et la loi*, cit., 29-47.

explique quelle est la forme principale et originaire du droit»²⁰. Questa forma «principale et originaire» è una relazione, l'insieme dei «justes rapports entre les fonctions ou biens ou dettes entre membres du groupe politique»²¹. E si tratta di una forma di diritto che possiamo chiamare “naturale” perché non è prodotto di una volontà arbitraria, nasce dalla tendenza insita negli uomini, come in tutti i viventi, a raggiungere il proprio fine, il compimento, la perfezione. Così i giuristi romani hanno tratto dall'osservazione dei “bonnes moeurs” della società circostante quel complesso di principi e determinazioni su cui si basava lo *jus civile*, visto come essenzialmente legato alla loro trasformazione in «sentences et règles écrites»²².

Le osservazioni appena esposte, in verità alquanto frammentarie, si trovano peraltro organizzate e precisate, all'interno della coeva *Philosophie du droit*²³, in quello che possiamo considerare un vero e proprio compendio di storia del diritto naturale. Il capitolo III, *Du droit naturel*, è infatti diviso in tre parti, dedicate rispettivamente alle origini aristoteliche, alla fioritura del periodo romano, infine all'eclissi e al ritorno del diritto naturale nel secolo scorso²⁴.

Si comincia anche qui con la concezione aristotelica, riproponendo la definizione del diritto come una «proportion (*ison* ou *aequum*) de choses partagées entre des personnes»²⁵, per subito notare che «cette définition vaut d'abord et surtout pour le droit naturel, qui [...] se donne pour la première forme du droit, de beaucoup la plus importante»²⁶. La sua presenza si può riconoscere in ogni città, laddove, come in Atene, la costituzione sia sorta spontaneamente, rispecchiando le “giuste” proporzioni tra le varie componenti della comunità politica: magistrati e semplici cittadini, agricoltori, artigiani, operai, schiavi e padroni, proprietari e locatari, negozianti e consumatori²⁷. Si profila in tal modo un diritto innato e non scritto, preesistente alle nostre convenzioni positive, una giustizia fin dall'inizio inclusa «dans la ville», costitutiva di essa, dunque naturale.

²⁰ M. VILLEY, *La nature et la loi*, cit., 31.

²¹ *Ivi*, 32.

²² *Ivi*, 34.

²³ M. VILLEY, *Philosophie du droit*, tome II, 2^e édition [1984], réédition présentée par F. TERRE, Dalloz, Paris, 2001.

²⁴ *Ivi*, 260-271.

²⁵ *Ivi*, 260.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Cfr. *Ibidem*.

Questo diritto manifesta tuttavia alcuni tratti «embarrassants». Innanzitutto, Villey ribadisce che non è una sostanza ma una relazione (proporzione)²⁸, e in quanto tale appare «peu définissable»²⁹, non si presta quindi a fungere da premessa scientifica di un sistema giuridico. In secondo luogo, il diritto naturale risulta normalmente in divenire, in fase di attuazione, raramente perviene «à l’acte», è dunque incompiuto e imperfetto: «où pourrions-nous en saisir la forme achevée?»³⁰. Infine, proprio per la sua mobilità, il diritto naturale è variabile e si sottrae anche sotto quest’aspetto alla presa della scienza, che si rivolge ad oggetti relativamente stabili e identici a sé stessi nello spazio e nel tempo. Ma allora, «faudra-t-il conclure à la vanité du droit naturel?»³¹.

Quelli che potrebbero sembrare difetti diventano però dei pregi se si comprende che il diritto naturale non è materia di scienza, ma di dialettica. La dialettica non deduce le sue conclusioni da certezze definitive, essa coglie le forme naturali dei rapporti sociali traendole dall’osservazione dei costumi, cercando di riconoscere il “giusto mezzo” attraverso il confronto delle opinioni e degli esempi. La possiamo vedere all’opera nella *Politica*, nella trattazione della schiavitù, della proprietà, dei regimi costituzionali. In tutti questi casi gli esiti cui perviene sono prudenti, relativi alle circostanze, non possiedono la sicurezza e il rigore scientifico di quelli del razionalismo moderno. Eppure, osserva il filosofo francese, «quelques incertains qu’en puissent être les résultats, ils valent mieux que les fausses constructions des rationalistes»³².

La riprova ci è fornita dall’esperienza giuridica romana. «Substantiellement – prosegue infatti Villey – nous rencontrons chez les jurisconsultes romains la même façon de concevoir les fondements du droit que chez Aristote»³³. I giureconsulti romani lavoravano principalmente su “casi di specie”; il loro metodo era “casistico”. Essi esaminavano le *cause*, le singole controversie, individuandone dialetticamente gli aspetti di comunanza e differenza con le altre affini. In tal modo riuscivano a inquadrare le diverse situazioni giuridiche con il loro rispettivo statuto, facendo emergere l’esistenza di un ordine nascosto delle cose, e dando vita poco a poco al sistema dello *jus civile*. Ancora una

²⁸ *Ivi*, 261.

²⁹ *Ivi*, 260.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ivi*, 264.

³³ *Ivi*, 266.

volta, «c'est de l'observation du réel que sort le droit»³⁴. Secondo Villey, anche il metodo «des cas» implica che le fonti prime del diritto non siano i testi, né i principi della "ragion pura", né le credenze condivise del gruppo sociale, ma la «nature des choses», o, come diceva San Tommaso, citando Aristotele, una considerazione della cosa: *consideratio rei*³⁵.

Questa concezione si trova altresì riproposta nella terza parte del capitolo, attraverso il confronto con il pensiero giuridico della modernità e con il movimento della rinascita del diritto naturale. Il problema che si è posto in epoca moderna si può ricondurre alla frantumazione dell'idea di natura, disgregatasi in una moltitudine di significati astratti, come la "Ragione" o il mondo dei "fatti" puri, senza valori, e riverberantesi sulle diverse dottrine delle fonti del diritto, razionaliste o positiviste, in ogni caso «fragmentaires»³⁶. Un problema del genere non può essere risolto cercando semplicemente di rimettere insieme i pezzetti sparsi della natura, lo spirito, la materia, l'essere, il dover essere. I tentativi di sintesi tra il «donné rationnel» e il «donné réel» conducono per lo più, come nel caso di Génny, a «doctrines éclectiques et incohérentes»³⁷. Anche quelli dei più grandi pensatori – quali Hegel o Marx – si sono visti condannati «à retomber en définitive dans l'un ou l'autre de ces extrêmes, le rationalisme ou le positivisme»³⁸.

Lo stesso discorso vale per la rinascita del diritto naturale. Essa sarà possibile, secondo Villey, solo a condizione che sia autentica, propiziata da una seria indagine filosofica, che sia basata cioè innanzitutto sul ritrovamento della nozione integrale di *natura*. «À quoi bon poursuivre des "synthèses" originales, – egli conclude, riferendosi probabilmente proprio agli autori appena menzionati – s'il suffisait de puiser à la tradition pour y trouver une réponse à nos embarras?»³⁹.

Si conclude così la breve rassegna contenuta nella *Philosophie du droit*, una rassegna che sembra in effetti fornirci tutti gli elementi necessari alla conoscenza del diritto naturale. Si potrebbe certo obiettare circa l'assenza di riferimenti al giusnaturalismo tomista. Ma, a parte il fatto che il tema

³⁴ *Ivi*, 267.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ivi*, 270.

³⁷ *Ibidem*. Questa critica era peraltro già stata mossa nel saggio *François Génny et la renaissance du droit naturel*, in M. VILLEY, *Seize essais*, cit., 121-139, specialm. 132 ss.

³⁸ M. VILLEY, *Philosophie du droit*, cit., 271.

³⁹ *Ibidem*.

viene affrontato in molti altri testi di Villey⁴⁰, il vero punto è che per il filosofo francese, sotto l'aspetto più squisitamente teorico, la dottrina giuridica dell'Aquinate non fa altro che confermare le principali acquisizioni della riflessione aristotelica.

Il suo contributo originale fu semmai quello di armonizzare il pensiero aristotelico con la concezione cristiana della vita, mostrare la concordanza del diritto naturale profano con gli insegnamenti del Vangelo, ritrovarlo nelle pagine della Scrittura (ad esempio nel Decalogo) e dei Padri della Chiesa; e di conseguenza, in virtù di questa legittimazione, porlo a fondamento del diritto romano, ripensare quest'ultimo come sua espressione per ricollocarlo, così concepito, al centro dell'esperienza giuridica; in definitiva, attraverso tali complesse operazioni, trasmettere alla futura Europa del diritto l'eredità della tradizione classica insieme con le ragioni della sua permanente validità. «È immenso – conclude Villey – il servizio reso dalla filosofia tomista alla storia del diritto»⁴¹.

4. *La filosofia del diritto naturale classico*

Se dunque, per il filosofo francese, la storia del pensiero giuridico ci rivela la presenza, almeno in certe epoche cruciali, di una dottrina del diritto naturale classico, ci restano ancora da considerare i temi principali che la caratterizzano. In base a quanto più significativamente emerge dalla trattazione villeyana, essi possono essere raggruppati sotto i seguenti titoli: la natura come fonte del diritto naturale, la differenza tra legge naturale e diritto naturale, il rapporto tra diritto naturale e legge positiva, quello tra diritto naturale e diritto soggettivo. Proviamo a esaminarli analiticamente.

4.1. *La natura come fonte del diritto naturale*

⁴⁰ Cfr., soprattutto, *La doctrine du droit naturel chez Saint Thomas*, in *Leçons d'histoire de la philosophie du droit*, Dalloz, Paris, 1957, 237-248; *La formation*, trad. it. cit., 105-131; *Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1987, 133-153.

⁴¹ M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 121. Per una sintetica ricostruzione di questa vicenda, si veda L. PARISOLI, *Michel Villey*, in *Il tomismo giuridico del XX secolo. Antologia di autori e testi*, a cura di E. ANCONA e G. DE ANNA, Giappichelli, Torino, 2015, 166-170.

All'inizio della concezione classica del diritto naturale c'è, secondo Villey, l'esperienza sensibile, l'osservazione dei fatti, della natura, esattamente della "natura delle cose"⁴². L'accademico parigino ne parla diffusamente in un fondamentale intervento del 1964, *La nature des choses*⁴³, dove però avverte che "natura delle cose" è espressione ambigua, che assume un significato diverso nelle diverse epoche. Innanzitutto, in relazione all'uso classico, – egli chiarisce – «dobbiamo intendere il termine 'cose' nel suo senso più esteso»⁴⁴. Esso comprende «tutto ciò che esiste nel nostro mondo: cioè, non soltanto gli oggetti fisici, materiali (come la natura post-cartesiana), ma l'integralità dell'uomo, spirito come corpo, e le istituzioni umane e le istituzioni sociali: le città, i raggruppamenti familiari, i raggruppamenti di interessi»⁴⁵.

Inoltre, «la natura classica è un oggetto molto più vasto e ricco di quella dei moderni, perché essa include non soltanto cose materiali e i rapporti di causalità efficiente tra queste cose materiali»⁴⁶ (*ivi*, 40-41). Essa include anche esseri viventi che tendono verso il proprio compimento, la perfezione, le cause finali. E include quindi «gli atti degli uomini, che hanno un senso e si dirigono naturalmente verso un fine carico di valore»⁴⁷ (*ivi*, 41). In questo caso, dunque, le "cose" sono precisamente le realtà umane in quanto cercano, più o meno consapevolmente, la loro pienezza, la felicità.

Il caso degli uomini appare in effetti, agli occhi del nostro Autore, alquanto più complesso, poiché l'uomo ha il terribile privilegio di essere libero, libero perfino di allontanarsi dal piano della natura: «mentre le piante e le bestie realizzano effettivamente le finalità naturali, e spesso nel fiore sbocciato possiamo contemplare la forma perfetta della pianta, bisogna confessare che gli uomini e i gruppi umani realizzano raramente la loro natura. Più spesso se ne allontanano, e mai forse fino ad oggi l'hanno del tutto raggiunta»⁴⁸ (*ibid.*).

Orbene, – argomenta Villey – nella natura così concepita, ovvero nella *physis* (da *phyein*, crescere), Aristotele ha riconosciuto la presenza di un diritto naturale, *dikaion physikon*. Ma come? Distinguendo, fra le attività

⁴² Cfr. M. VILLEY, *La nature des choses*, trad. it. cit., 39; Id., *La formation*, trad. it. cit., 42, 47, 114, 151-152.

⁴³ Cfr. *supra*, n. 9.

⁴⁴ M. VILLEY, *La nature des choses*, trad. it. cit., 40

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ivi*, 40-41.

⁴⁷ *Ivi*, 41.

⁴⁸ *Ibidem*.

compiute dagli uomini, quelle che meno si sono allontanate dai piani della natura e hanno portato a risultati più soddisfacenti: per esempio, a sistemi di organizzazione sociale più duraturi, meglio strutturati, tanto da risultare esemplari. «Tali esempi hanno per noi valore di modelli, essi sono permeati di giustizia, carichi di un contenuto normativo. Tali cose racchiudono un diritto»⁴⁹. Si tratta appunto del diritto naturale, il diritto che ha nella natura la propria fonte e che ormai possiamo intendere anche come l'insieme delle soluzioni dei problemi della convivenza sociale qualificabili come "giuste" proprio perché rispettano l'ordine naturale⁵⁰.

4.2. Legge naturale e diritto naturale

Come abbiamo visto, l'espressione "diritto naturale" è tuttavia, al pari di molte altre fondamentali, anche in ragione dell'ambiguità dei termini che la compongono, a sua volta ambigua. Villey lo sottolinea in più occasioni, evidenziando in particolare come, nella storia del pensiero giuridico, sotto la stessa denominazione coabitino due concezioni sostanzialmente incompatibili⁵¹.

Da una parte, l'idea che il diritto naturale sia un insieme di precetti ricavati, tramite un processo logico, da una definizione astratta della natura umana, una lista di regole di condotta dedotte da una legge morale universale, la legge della ragione, iscritta nel cuore di ogni uomo. Si tratta del diritto naturale dei "moderni", che in fondo non è altro che legge o morale naturale.

Dall'altra, il diritto naturale "classico", inteso, nel senso sopra descritto, come relazione oggettivamente giusta tra cose e persone, che si realizza conformemente alle finalità naturali dell'universo e delle società umane.

Negli scritti più recenti questa contrapposizione viene presentata come un vero e proprio conflitto tra il concetto di *ius* classico, romano e tomista (equivalente al *dikaion* aristotelico nel suo senso giuridico più materiale), e il concetto giudaico-cristiano di *ius* (equivalente alla *lex*

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Per un approfondimento su questi temi, si veda C.I. MASSINI, *Los fundamentos del derecho natural clásico en el pensamiento de Michel Villey*, in *Idearium*, 1/1975, 8-14.

⁵¹ Cfr. VILLEY, *Abrégé*, cit., 110; Id., *La nature des choses*, trad. it. cit., 38-39; Id., *La formation*, trad. it. cit., 47; Id., *Philosophie du droit*, cit., 259; Id., *La nature et la loi*, cit., 30. Si veda anche in proposito P.-Y. QUIVIGIER, *Le secret du droit naturel ou Après Villey*, Classiques Garnier, Paris, 2012, 13 ss.

stoico-patristica o alla *Torah* biblica, nella loro valenza di norma morale). *Dikaion* e *Torah* sono i due protagonisti dello scontro: «il y a toujours eu, dans notre histoire occidentale, et cela dès l'antiquité, un duel entre deux régimes, deux notions que je désignerai de préférence par deux termes grec et hébreu. Les deux figures antagonistes, les deux personnages du drame, je les appelle d'une part DIKAION, d'autre part TORAH»⁵².

Nel duello in questione, per tutto il Medioevo, è soprattutto la *Torah* che prevale. Da Agostino a Occam, padri della Chiesa, canonisti e teologi, tutti dipendono principalmente dalla Bibbia, e quindi dalla *Torah*, sia pure da una *Torah* cristianizzata, vale a dire dalla *lex vetus* completata dalla *lex nova* e affiancata dalla *lex naturalis*, secondo l'insegnamento di san Paolo⁵³. Pertanto, in questo periodo, lo *ius*, *dikaion*, «est éclipsé» dalla *Torah*, sostituito da una legge morale, che anzi, per sincretismo, si prende l'abitudine di chiamare anche "*ius*"⁵⁴ (*ibid.*).

Il *dikaion/ius* greco-romano, tuttavia, non soccombe completamente. Sembra al contrario riprendersi, e segnare dei punti a proprio favore, prima con la rinascita del diritto romano nel XII secolo, e poi, a livello teorico, attraverso l'opera di Tommaso, in particolare la *quaestio* 57, "*De iure*", della *Secunda Secundae* della *Summa theologiae*. Villey ritiene infatti che l'Aquinate abbia ritrovato, verso la fine della sua vita, all'epoca della redazione della *Ila Ilae*, «le *dikaion*, tel qu' Aristote dans son Ethique l'avait défini, le *jus* du droit romain classique, l'art juridique qui a sa fin propre, la mesure de la proportion juste entre les choses extérieures partagées entre les personnes – et qui ne peut être réduit à l'observation de la *loi*, morale, gouvernant les conduites»⁵⁵.

Purtroppo però, secondo il filosofo francese, la ripresa del *dikaion/ius* si è rivelata effimera. Già la Seconda scolastica spagnola, che pure si richiamava espressamente alla *Summa theologiae* di Tommaso quale suprema *auctoritas*, viene vista come un travisamento del suo pensiero, una vera e propria «trahison»⁵⁶ a vantaggio della riproposizione delle dottrine agostiniste o nominaliste che riducevano lo *ius* alla *lex*, più precisamente alla legge morale, alla *Torah*, e di conseguenza, in sostanza, è descritta come «un *barrage* à la renaissance du *ius* romaine». «Nouvelle et

⁵² M. VILLEY, *Torah-Dikaion (II) (Seconde Scolastique)*, in Id., *Critique de la pensée juridique moderne. Douze autres essais*, Dalloz, Paris, 2009 (reproduction de l'édition parue en 1976), 35-50 (37).

⁵³ Cfr. *Rom.*, 2, 14-15.

⁵⁴ Cfr. M. VILLEY, *Torah-Dikaion*, cit., 39.

⁵⁵ *Ivi*, 40.

⁵⁶ *Ivi*, 43.

décisive victoire de la loi, règle de conduite», commenta Villey⁵⁷. Si sono aperte così le porte alla cosiddetta “Scuola del diritto naturale”, che «tient largement de la Scolastique espagnole»⁵⁸, e più in generale a tutto il giusnaturalismo moderno, con l’avvento del quale il successo della *Torah* appare definitivo: «Tous les systèmes axiomatiques du XVII siècle, y compris ceux de Hobbes et de Locke, ceux là construits dans la ligne même du nominalisme, ont pour principe une loi morale, morale au sens large, règle de conduite rationnelle». Lo stesso positivismo giuridico «tira sa source d’une loi morale»⁵⁹.

Che cosa resta allora dell’antico *dikaion/ius* nei nostri corsi di teoria generale del diritto? Sembrerebbe quasi – osserva il nostro Autore con un certo gusto per il paradosso – che, una volta assimilato alla legge morale e riconosciuta la sterilità di quest’ultima per la concreta prassi giuridica, del diritto naturale non rimanga che il suo successore, il diritto positivo: «Pour nous exprimer dans le langage du *Traité des Lois* de Saint Thomas, seules survivent les lois “humaines”»⁶⁰.

È un punto su cui dovremo tornare, ma non prima di esserci soffermati ancora un poco proprio sulla *Summa* dell’Aquinata e sul diverso ruolo che, almeno secondo l’originale interpretazione di Villey, vi svolgono le *quaestiones De iure* e *De legibus*. Possiamo cogliere al riguardo uno degli apporti più significativi del filosofo francese, il riconoscimento della cruciale importanza della *quaestio* 57 della *Ia-IIae* nella trattazione tommasiana sul diritto, la posizione preminente, che egli vi riscontra, dello *ius* rispetto alla *lex*, e quindi dello *ius naturalis* rispetto alla *lex naturalis*, la sottolineatura della specificità che vi riacquista l’arte giuridica. A differenza dei “neotomisti”, Villey ritiene che si trovi qui il fulcro della dottrina giuridica dell’Aquinata, non nelle *quaestiones* 95 ss. della *Ia-IIae*, che parlano piuttosto di leggi morali, nel senso di regole di condotta, che governano le azioni umane. «Saint Thomas – scrive Villey in un passo riassuntivo – rend à la lumière la notion classique du *jus*, en l’intégrant (puisqu’il a l’esprit assez ample) dans une théologie chrétienne et en la situant par rapport à d’autres instruments de l’ordre naturel voulu par Dieu. Autre est l’office de la conscience qui appelle à la pure vertu; autre l’office du prince et de ses lois, dont la fonction première demeure de

⁵⁷ *Ivi*, 40. Per un approfondimento, si veda F. TODESCAN, *Michel Villey et la Seconde Scolastique*, in *Droit & Philosophie*, 8/2016, 33-74 (34 ss.).

⁵⁸ M. VILLEY, *Torah-Dikaion*, cit., 47.

⁵⁹ *Ivi*, 48.

⁶⁰ *Ivi*, 49.

contrôler la correction des *actes* extérieurs; autre l'office propre du *jugé* qui procède à l'attribution des charges et biens temporels. Un art du droit, une fonction spécifiquement juridique, se manifestent indépendants de la morale et de la politique»⁶¹.

Questa alterità, questa specificità, non significano tuttavia separatezza, non implicano assenza di relazioni, come dimostra l'elaborazione tommasiana, e più in generale la dottrina classica, del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo.

4.3. *Diritto positivo e diritto naturale*

Anche a proposito dei rapporti tra diritto naturale e diritto positivo, rispetto alle diverse teorizzazioni che ne sono state fatte, in un *range* che va dalla più radicale opposizione fino all'identificazione, la dottrina classica si rivela di speciale interesse e Villey la riprende puntualmente nelle principali trattazioni sopra richiamate. Tra esse risalta, per ampiezza e completezza d'informazione, quella dedicata precisamente alla concezione tommasiana in *La formation de la pensée juridique moderne*⁶².

Il primo punto che l'accademico parigino sottolinea è che il ricorso al diritto positivo è esatto dall'insufficienza del diritto naturale. Basandosi sui dati della sensibilità, lo studio del diritto naturale conduce a conoscenze necessariamente parziali e fallibili, tanto più – come non poteva non accadere per un filosofo cristiano quale l'Aquinate – se si considera la debolezza della ragione in conseguenza del peccato originale. Si tratta inoltre di conoscenze provvisorie, dato che il diritto naturale è mutevole, e ciò sia perché «natura hominis est mutabilis»⁶³, sia perché l'uomo, essere libero, si trova a originare continuamente situazioni nuove⁶⁴.

Il diritto naturale ha dunque troppe lacune e imperfezioni per non aver bisogno di quel suo *complemento* che è il diritto positivo. Sembrerebbe anzi che il diritto positivo non sia altro che l'attualizzazione del diritto naturale, il risultato del passaggio dallo stato informe, indefinito, del diritto naturale alla forma definita delle leggi scritte.

⁶¹ M. VILLEY, *Bible et philosophie gréco-romaine da saint Thomas au droit moderne*, in *Archives de philosophie du droit*, 18/1973, 27-57 (37).

⁶² Cfr. M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 116-121.

⁶³ THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 57, a. 2, ad 1.

⁶⁴ Cfr. M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 117-8, 151-2.

Eccoci allora al punto successivo della ricostruzione villeyana della concezione tommasiana. Una volta accertato che il diritto naturale trova espressione nelle leggi positive, l'Aquinate precisa i modi in cui queste ultime ne derivano, per via di «conclusione», o per via di «determinazione»⁶⁵. Nel primo caso si tratta dell'applicazione a circostanze storiche particolari di precetti direttamente «dedotti» dall'ordine naturale⁶⁶, nel secondo, dell'emanazione di norme formulate discrezionalmente nell'ambito delle possibilità consentite dallo stesso ordine. «In tal modo» – scrive il giusfilosofo – «il diritto [positivo, *ndr.*] è al tempo stesso frutto della ragione e della volontà: della ragione, nei limiti in cui esso deriva dalla scienza della natura, della volontà umana, nei limiti in cui la potestà legislativa gli dà determinazione, forma scritta vincolante, precisione di dettato»⁶⁷.

Sotto ogni profilo, allora, la legge umana ha il suo fondamento nella natura e quindi – e questo è il terzo punto – obbliga «in foro conscientiae»⁶⁸, poiché «crea una dimensione del *giusto*»⁶⁹. Peraltro, proprio per questo motivo, la sua autorità è sempre condizionata: conformemente all'insegnamento di tutta la tradizione classica, Tommaso è molto netto nell'affermare che una legge non è tale, non merita il nome che porta, se non in quanto adempie al suo compito di esprimere il giusto⁷⁰. Qualora vi venga meno, sia fonte di abusi, promuova diseguaglianze, introduca discriminazioni, «è necessario che i giudici l'abbandonino»⁷¹.

Il riferimento ai giudici ci conduce al quarto e ultimo passaggio di questa breve digressione sul diritto positivo, in quanto, come dimostra proprio la fase del giudizio, le leggi positive non ne esauriscono la portata. «La loi est abstraite, irréelle, il reste à la “concrétiser”»⁷². Ecco perché nell'ultimo capitolo della sua *Philosophie du droit*, Villey considera le sentenze, i comportamenti, la logica e la psicologia dei giudici, le tecniche dell'argomentazione e dell'interpretazione, fino ad arrivare all'*epieikeia*,

⁶⁵ Cfr. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 95, a. 2.

⁶⁶ Si noti tuttavia che in seguito, ad esempio in *Philosophie du droit*, cit., 296, 315-6, Villey preferirà parlare di «conclusions» ricavate non «par la voie déductive», ma «par l'exigeante procédure de la dialectique».

⁶⁷ M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 119.

⁶⁸ THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 4.

⁶⁹ M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 120.

⁷⁰ Cfr. THOMAS DE AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 95, a. 2; *ivi*, q. 96, a. 4.

⁷¹ M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 120.

⁷² M. VILLEY, *Philosophie du droit*, cit., 320.

l'aequitas. Tutto ciò appartiene al diritto positivo non meno della legge, e il caso dell'equità lo manifesta emblematicamente: «L'équité – dichiara apertamente il giusfilosofo – n'est pas l'antithèse du "droit positif", mais son achèvement; le dernier acte de cette entreprise collective»⁷³. Con l'equità il diritto positivo si attua tenendo conto dei fatti, della specifica situazione di ciascuno. Così vediamo ricongiungersi in essa tutti i principali percorsi della ricerca villeyana: anch'essa è opera dialettica, con cui si concretizza il diritto naturale, portando a compimento il diritto positivo, realizzando cioè quello che è stato chiamato, con comprensiva terminologia aristotelica, il «diritto politico» o «giusto politico»⁷⁴. In essa si perfeziona infatti anche l'opera della giustizia: la determinazione del suo di ciascuno.

4.4. *Diritto soggettivo e diritto naturale*

Ma il "suo" di ciascuno coincide forse con il suo diritto soggettivo? Villey nega recisamente una simile possibilità, spiegando che il "suo", lo *ius suum* attribuito dal giusto giudice secondo natura, è il risultato di una ripartizione e non un "potere di ...", originariamente posseduto dal soggetto, quale viceversa si configura nella concezione moderna dei diritti spettanti all'individuo⁷⁵.

Si pone tuttavia a questo punto il problema più generale del rapporto tra diritto naturale e diritto soggettivo, che, in senso contrario a quanto è stato appena detto, da molti studiosi contemporanei viene considerato determinante per la formazione del primo ed anzi ritenuto trovarsi alla base delle più avanzate conquiste degli ultimi secoli nella promozione dei diritti dell'uomo⁷⁶. Ebbene, per Villey tale rapporto generativo esiste solo in relazione alle teorie del giusnaturalismo moderno, mentre «con il diritto naturale classico – egli afferma in *La formation* – la nozione di diritto

⁷³ *Ivi*, 326.

⁷⁴ Cfr. S. BAUZON, *Il mestiere*, cit., 16 ss.

⁷⁵ Cfr. M. VILLEY, *Suum ius cuique tribuens*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1956, 363-371 (364).

⁷⁶ Si veda, per una ricostruzione di questo orientamento, B. TIERNEY, *The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1625*, Scholars Press, for Emory University, Atlanta (Ga.) 1997, ediz. it. a cura di A. MELLONI, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico, 1150-1625*, il Mulino, Bologna, 2002, specialm. 19, 57-58.

soggettivo è logicamente incompatibile»⁷⁷. Non che il nostro Autore disprezzi i valori consolidati della società occidentale, l'esercizio e la tutela delle libertà individuali, il "diritto" di parola o di circolazione, soprattutto in un'epoca di statalismo e positivismo giuridico sempre più soffocanti e oppressivi, ma, come sottolinea in *Abrégé*, la filosofia classica gli appare «capable de nous rendre *les mêmes services*, dans un autre langage, plus exact»⁷⁸.

È questa una delle tesi più originali del filosofo francese, e anche tra le più controverse, meritevole quindi di speciale trattazione, per la quale non possiamo in questa sede che rimandare ai più significativi saggi che se ne sono occupati⁷⁹.

5. *La metodologia del diritto naturale classico*

Dobbiamo soffermarci invece ora sulla metodologia del diritto naturale, dal momento che, come osserva – sembrerebbe quasi con un certo disappunto – Rodolfo Vigo⁸⁰, la centralità dell'elemento metodologico costituisce una delle caratteristiche principali della filosofia villeyana.

L'accademico parigino ha sostenuto infatti con particolare vigore che ad un diritto naturale quale quello da lui concepito doveva corrispondere un metodo adeguato, dai tratti peculiari e inconfondibili, e che solo praticandolo integralmente, senza cedere a compromessi e contaminazioni, si poteva giungere ad un'autentica conoscenza di ciò che è giusto.

La specificità della prospettiva villeyana si può evincere già dalla citata⁸¹ affermazione dell'*Abrégé*, secondo cui il diritto naturale non è che un metodo, «*méthode expérimentale*»⁸², basato sull'osservazione della natura umana, e soprattutto metodo dialettico, imperniato sul confronto

⁷⁷ M. VILLEY, *La formation*, trad. it. cit., 196.

⁷⁸ M. VILLEY, *Abrégé*, cit., 158; cfr. anche Id., *Le droit et les droits de l'homme*, Presses Universitaires de France, Paris, 1983, trad. it., *Il diritto e i diritti dell'uomo*, Cantagalli, Siena 2009, specialm. 124-5.

⁷⁹ Si veda in particolare A. DUFOUR, *Michel Villey et les droits de l'Homme : la critique d'un Antimoderne?*, in *Droit & Philosophie*, 8/2016, 9-33.

⁸⁰ Cfr. R.L. VIGO, *El iusnaturalismo actual de M. Villey a J. Finnis*, Distribuciones Fontamara, Colonia del Carmen, 2003, 61.

⁸¹ Cfr., *supra*, §2.

⁸² M. VILLEY, *Abrégé*, cit., 139.

delle opinioni, «du moins dans ce premier moment de l'art juridique qu'est la recherche de la justice»⁸³.

E anche quando questa tesi verrà corretta, e il nostro Autore preferirà piuttosto parlare di «metodo *del* diritto naturale», il tema conserverà nei suoi scritti un'importanza cruciale. A più riprese il filosofo francese afferma che il diritto naturale non può essere conosciuto, e tantomeno attuato, senza un metodo che permetta di scoprirlo e tale metodo viene sempre più decisamente ed esclusivamente identificato con la dialettica. La filosofia antica del diritto naturale – egli sosterrà ancora nel 1975 – «impliquait le recours à la *dialectique*. La méthode du droit naturel est, nécessairement, dialectique»⁸⁴.

Più specificamente ci viene detto che la dialettica non è solo il metodo dei filosofi, Aristotele e Tommaso, che hanno teorizzato il diritto naturale, è anche il metodo dei giuristi, romani e medievali, che l'hanno praticato. E poiché il diritto naturale, per sua essenza, è ancor oggi vigente, e anzi imprescindibile per un'esperienza giuridica autentica, la dialettica è metodo che si propone anche ai giuristi del nostro tempo.

Ma come si arriva ad una simile conclusione?

Villey procede per esclusioni. Egli introduce tutte le sue trattazioni con una corposa *pars destruens*, passando per la *via negationis* della confutazione, scartando le false piste, le strade impraticabili.

Il primo errore da evitare è quello commesso dalla scienza giuridica moderna, di considerare il diritto come un sistema di norme logicamente concatenate, da cui dedurre, mediante sillogismi formulati *ad hoc*, le sentenze. Questa concezione è stata declinata diversamente nelle principali correnti della modernità, nel positivismo legalista, in quello scientifico, nell'indirizzo utilitarista, ed altresì nella scuola del diritto naturale, dove forse, anzi, emerge con maggior vigore il postulato comune che il diritto formi un ordine omogeneo, opera della ragione umana, dell'elemento spirituale dell'uomo, anche in questo campo capace di imporsi sulla sua componente materiale. In realtà, – scrive il giusfilosofo – «toujours c'est la même philosophie. Le droit demeure une production artificielle de la Pensée...»⁸⁵.

Senonché tutto ciò si è rivelato immancabilmente illusorio. La prospettiva di una scienza giuridica sistematica si è dimostrata un ideale

⁸³ *Ivi*, 142.

⁸⁴ M. VILLEY, *Nouvelle rhétorique et droit naturel* [1975], in *Id.*, *Critique de la pensée juridique moderne*, cit., 85-103 (95).

⁸⁵ *Ivi*, 99.

irrealizzabile e i ragionamenti giuridici sono risultati tutt'altro che apodittici e necessari. Il fatto è che, a differenza degli oggetti delle scienze esatte e naturali, il diritto cambia, anche il diritto naturale come abbiamo visto⁸⁶ (cfr., *supra*, §3.3). Di conseguenza, la soluzione di un qualsiasi caso non potrà mai essere semplicemente tratta da una norma preesistente, astrattamente formulata dal pensiero umano come regola generale di condotta. Non ci si potrà avvalere soltanto di deduzioni.

D'altra parte, se non è deduttivo, non può trattarsi neppure di un metodo puramente retorico, come Villey sottolinea in un confronto serrato con la cosiddetta École de Bruxelles, in particolare con il pensiero di Perelman⁸⁷. Secondo il filosofo belga la logica giuridica è fondamentalmente una logica di avvocati, logica del processo, e la retorica è lo strumento di cui ci si serve per vincere la causa. Il successo arride alla parte che, argomentando in modo più convincente, appoggiandosi sui luoghi comuni maggiormente persuasivi (leggi, precedenti giurisprudenziali, principi generali del diritto, ideologie predominanti nel gruppo sociale), ottiene l'adesione dell'uditorio, e in primo luogo del giudice o del collegio giudicante. Ma allora – obietta Villey – «tout [...] paraît dépendre d'un système de forces, de puissance effective des arguments, d'idéologies existantes en fait dans le groupe, dont joue l'avocat»⁸⁸. Dovremmo quindi rinunciare alla giustizia, perfino all'equità, conterebbe solo la destrezza nell'allinearsi alle opinioni dominanti nel contesto dato. Non può essere questa la via del diritto naturale.

Villey la rinviene piuttosto nella storia del diritto romano, dove vede all'opera un altro metodo, il metodo degli antichi giureconsulti, di coloro che inventarono il diritto come sapere autonomo. Sebbene non la chiamassero con il suo nome più proprio, ciò che essi praticavano non era altro che la dialettica aristotelica adattata allo studio del diritto⁸⁹.

⁸⁶ Cfr., *supra*, §3.3.

⁸⁷ Villey è tornato a più riprese sui testi di Perelman, con valutazioni anche notevolmente differenti. Si vedano le principali tappe di questa discussione: *Abrégé* [prima versione], in *Archives de philosophie du droit*, 6/1961, 25-72 (39); *Droits et règles (A propos de la règle de justice de M. Perelman)*, in *Archives de philosophie du droit*, 7/1962, 259-268, ora in *Seize essais*, cit., 221-233; *La méthode du droit naturel (Questions de logique juridique dans l'histoire de la philosophie du droit)* [1966], in *Seize essais*, cit., 263-281; *Nouvelle rhétorique*, cit.; *Philosophie du droit*, cit., specialm. 188-190. Qui si farà riferimento alla posizione assunta negli scritti della maturità.

⁸⁸ M. VILLEY, *Nouvelle rhétorique*, cit., 101.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, 102.

Il tema è stato sviluppato soprattutto in *Philosophie du droit*, sebbene in realtà, dato il carattere frammentario e ricorsivo della produzione villeyana, convenga tener presenti anche gli altri scritti che più o meno direttamente lo affrontano esaminandone i vari aspetti. Qui notiamo subito comunque che per il giusfilosofo il metodo dialettico occupa precisamente «le milieu entre la science et la rhétorique»⁹⁰: non è infatti né semplicemente deduttivo, né meramente persuasivo, ma si sviluppa in modo disputativo, come una discussione regolata tra più soggetti con idee diverse, ma accomunati dall'intento di raggiungere la verità teorica su un determinato problema, di guadagnare il punto di vista condiviso che, integrando le prospettive di ciascuno, consente una conoscenza più completa dell'oggetto su cui si dibatte, della sua *quidditas*⁹¹. Il suo rapporto con la verità è tuttavia di tipo particolare, è una ricerca, più che il conseguimento di un sapere. Le sue conclusioni non possiedono la certezza di una dimostrazione compiuta, ma d'altra parte non si può dire nemmeno che siano del tutto arbitrarie, o genericamente ragionevoli. Sono imperfette e provvisorie, ma in ogni caso, se adeguatamente giustificate, probabili. E in certi campi dello scibile rappresentano la massima approssimazione alla verità, «*approche de la vérité*»⁹².

Tra i campi interessati vi è sicuramente il mondo del diritto, dove il metodo dialettico è stato appunto applicato dai giureconsulti romani alla soluzione dei casi⁹³. Tutta la struttura del diritto romano riposa infatti su una procedura di questo tipo, il valore delle sue soluzioni si fonda sulla discussione dialettica che le precede⁹⁴. E poiché quest'ultima viene decisa in base alle caratteristiche specifiche di ciascun caso, si può dire che nella Roma classica il diritto derivi dalla natura del caso⁹⁵. In questo senso, dunque, come abbiamo visto, Villey definisce la dialettica «*la méthode du droit naturel*»⁹⁶. Nella sua essenza essa verte sulla natura della cosa giudicata, tendendo instancabilmente al giusto naturale, al *quid iuris*, ciò che spetta a ciascuno. Vale la pena di riportare integralmente uno dei brani più significativi al riguardo: «*Sur la scène de la dialectique, il faut la présence, outre les interlocuteurs, et leurs discours, leurs arguments, leurs propositions normatives, d'un tiers personnage qui est la chose dont on*

⁹⁰ M. VILLEY, *Philosophie du droit*, cit., 193.

⁹¹ Cfr. *ivi*, 196; Id., *Nouvelle rhétorique*, cit., 95.

⁹² M. VILLEY, *Philosophie du droit*, cit., 193, 206; Id., *La méthode*, cit., 277.

⁹³ Cfr. M. VILLEY, *La méthode*, cit., 278.

⁹⁴ Cfr. M. VILLEY, *Nouvelle rhétorique*, cit., 95-96.

⁹⁵ Cfr. M. VILLEY, *La méthode*, cit., 275.

⁹⁶ M. VILLEY, *Nouvelle rhétorique*, cit., 95. Cfr. anche Id., *Abrégé*, cit., 142.

cherche la connaissance. A quoi le discours se rapporte. Son propos n'est la conduite, que visent les utilitaristes ou les moralistes modernes, mais la vérité sur cette *chose* qu'est le *juste* ou *l'injuste*, pour l'ontologie réaliste; cette chose ou ces choses qu'on appelait autrefois *jus naturale*⁹⁷ (*Nouvelle rhétorique*, 103).

La metodologia classica del diritto naturale risulta allora essere la chiave di un ragionamento autenticamente giuridico. Villey lo evidenzia ulteriormente illustrandone, sempre con riferimento al modello romano, le principali fasi⁹⁸.

Si comincia con il *ponere causam*. Il ragionamento giuridico ruota intorno a casi di cui occorre determinare la natura, qualificare la *causa*. La *causa* è la *res* di cui si discute, l'oggetto del litigio, la questione da dibattere. Essa può essere generica, quando ci si chiede semplicemente se sia giusto o meno un certo comportamento, o un certo stato di cose; oppure specifica, allorché per esempio si domanda se il caso sottoposto a giudizio configuri un contratto di comodato o di compravendita, o se un particolare soggetto sia libero o schiavo. È a partire dalle *causae* che sono state individuate le situazioni giuridiche tipiche, sono sorti istituti e concetti giuridici in cui poter far rientrare persone, cose e azioni.

Si passa poi alla controversia propriamente detta, la *disputatio*, il confronto tra le opposte tesi. Nella discussione si richiamano le autorità: i pareri di giuristi illustri, gli editti pretori, i senatoconsulti, le leggi e le costituzioni imperiali, *l'aequitas* e la *rerum natura*, i costumi... Si utilizzano gli strumenti dell'*interpretatio*: analisi del linguaggio, superamento delle sue ambiguità, arte delle distinzioni semantiche. E alla soluzione non si perviene considerando separatamente gli argomenti dei partecipanti, al modo della retorica, bensì coinvolgendoli dialetticamente in un percorso comune, domandando, concordando, confutando, fino a conseguire una verità riconoscibile da tutti.

Venendo alle conclusioni, si dovrà porre un'attenzione particolare al loro valore epistemico. È chiaro in proposito che, non essendo state dimostrate scientificamente, la verità di cui sono portatrici non può essere assoluta, è al contrario contestabile, come le premesse da cui deriva. Anche il ragionamento giuridico infatti ammette deduzioni, ma si tratta di sillogismi dialettici, che non dipendono da assiomi, bensì da opinioni più

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ Cfr. M. VILLEY, *Philosophie du droit*, cit., 208-211; Id., *De la dialectique comme art du dialogue et sur ses relations au droit*, in *Archives de philosophie du droit*, 27/1982, 263-272, ora in Id., *La nature et la loi*, cit., 11-27 (23-25).

o meno probabili. La stessa sentenza non è in fondo che un'opinione, frutto di una decisione discrezionale, ma meritevole di accettazione in quanto preparata da una procedura condivisa e regolare. «Il sera sage de s'y tenir – asserisce finalmente il giusfilosofo – *Res judicata pro veritate habetur*. Ainsi seulement sont assurés la paix et l'ordre dans la cité, et la tranquillité commune»⁹⁹ (*De la dialectique*, 25).

Con queste parole siamo proiettati nel vivo dell'esperienza giuridica di ogni tempo, anche del nostro. Per Villey, infatti, il metodo degli antichi filosofi e giuristi deve essere riscoperto e praticato anche oggi se si vuole che il diritto torni ad essere sé stesso, un'arte che non si limiti ad applicare la legge del più forte, o si riduca all'elaborazione di discorsi persuasivi, ma fornisca soluzioni giuste in relazione alla natura dei problemi affrontati, consentendo così una determinazione più comprensiva e realistica del suo di ciascuno.

6. Valutazione critica e conclusioni

Villey è indubbiamente uno dei filosofi del diritto più controversi e dibattuti del secolo scorso. Egli è stato tanto apprezzato e sostenuto, quanto avversato e contestato, sia nel suo Paese che all'estero¹⁰⁰. Ma poiché, come insegnano i classici¹⁰¹, è nella discussione, anche aspra, che si prova il valore di un'opera, sarà forse opportuno confrontarsi soprattutto con le osservazioni e le obiezioni che gli sono state rivolte.

Villey è stato criticato sotto molteplici profili. Senza alcuna pretesa di esaustività, possiamo ricordare le censure che riguardano, sul piano filosofico, da un lato, la sua separazione del diritto dalla morale¹⁰², dall'altro, la sua svalutazione della legge nei confronti del diritto¹⁰³, del

⁹⁹ M. VILLEY, *De la dialectique*, cit., 25.

¹⁰⁰ Si veda, a titolo illustrativo del dibattito sviluppatosi, il volume collettaneo, curato da J.-F. NIORT e G. VANNIER, *Michel Villey et le droit naturel en question*, L'Harmattan, Paris, 1994.

¹⁰¹ Si veda al riguardo l'emblematico passo, di evidente ispirazione platonica, con cui inizia il terzo libro della *Metafisica* di Aristotele: 1, 995 b 3 ss.

¹⁰² Cfr., ad esempio, R. RABBI-BALDI CABANILLAS, *La filosofía jurídica de Michel Villey*, Eunsa, Pamplona, 1990, 219 ss., 254 ss.

¹⁰³ Cfr., ad esempio, G. KALINOWSKI, *Lex et ius. A propos d'«Une définition du droit» de M. Michel Villey*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 8/1963, 285-291.

diritto positivo a favore del diritto naturale¹⁰⁴, della legge naturale a favore del diritto naturale¹⁰⁵, del diritto soggettivo e dei diritti dell'uomo a favore del diritto oggettivo¹⁰⁶, e sul piano storico-filosofico, le sue ricostruzioni delle vicende e dei concetti fondamentali del diritto romano¹⁰⁷, del pensiero giuridico medievale¹⁰⁸, in particolare della dottrina tommasiana¹⁰⁹ e di quella occamiana¹¹⁰, e infine della seconda scolastica spagnola¹¹¹.

Soffermiamoci su una delle questioni più delicate e decisive per la valutazione dell'apporto alla tradizione giusnaturalistica del pensiero di Villey, tanto sotto il profilo della filosofia del diritto quanto della storia della filosofia del diritto: la relazione che si stabilisce nella riflessione tommasiana tra le nozioni di *ius* e *lex*.

Oltre che in una risposta di Jean Dabin¹¹², il problema era già emerso con chiarezza nella recensione di Georges Kalinowski all'articolo "Une définition du droit" del 1959¹¹³. Contestando le tesi di Villey, il filosofo polacco afferma che non vi è alcun bisogno «d'écarter la loi pour faire place au droit. On s'éloigne même de la pensée authentique de Saint Thomas dans la mesure où l'on procède ainsi»¹¹⁴. Kalinowski ritiene che per l'Aquinate la legge, lungi dal non aver nulla a che fare col diritto, ne sia una componente fondamentale, una causa, un criterio, anzi possa essere detta essa stessa "diritto", sia pure in senso derivato, metonimico, per analogia di attribuzione. Egli riconosce con il nostro Autore che «l'art juridique consiste à dire le juste [...] rechercher et dire le droit pour qu'il soit fait»¹¹⁵, che non solo il legislatore, il giudice, il procuratore, l'avvocato,

¹⁰⁴ Cfr., ad esempio, J. DABIN, *La définition du droit*, in *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, I, Dalloz/Sirey, Paris, 1961, 199-219.

¹⁰⁵ Cfr., ad esempio, R.L. VIGO, *El iusnaturalismo actual*, cit., 82-85.

¹⁰⁶ Cfr., ad esempio, C.I. MASSINI CORREAS, *El derecho, los derechos humanos y el valor del derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, 143-154.

¹⁰⁷ Cfr., ad esempio, G. PUGLIESE, 'Res corporales', 'res incorporales' e il problema del diritto soggettivo, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Jovene, Napoli, 1954, 223-260.

¹⁰⁸ Cfr., ad esempio, B. TIERNEY, *Villey, Ockham and the Origin of Individual Rights*, in Id., *The Idea of Natural Rights*, ediz. it. cit., 29-69.

¹⁰⁹ Cfr., *ivi*, 42-48.

¹¹⁰ Cfr., *ivi*, 53-58.

¹¹¹ Cfr., ad esempio, F.J. CONTRERAS PELÁEZ, A.E. PEREZ LUÑO, *Michel Villey et l'Espagne, in Droit et société*, 71/2009, 47-68 (57-61).

¹¹² Cfr. J. DABIN, *La définition du droit*, cit.

¹¹³ Cfr. M. VILLEY, *Une définition de droit*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 4/1959, 47-65. Per il commento di Kalinowski si veda Id., *Lex et ius*, cit.

¹¹⁴ *Ivi*, 288.

¹¹⁵ *Ibidem*.

il notaio, il funzionario, in breve ogni giurista, ma ogni uomo debba essere giusto, praticare la giustizia e attuare il diritto. Tuttavia, – aggiunge subito dopo – «personne ne peut se prononcer sur le juste et l’injuste sans se référer à la loi, à la règle divine ou humaine, naturelle ou positive, écrite ou coutumière, laquelle dit le droit»¹¹⁶. Da qui la protesta «contre une certaine relégation au second plan de la loi et contre une modification sensible et à notre avis injustifiée de la tâche de la philosophie du droit»¹¹⁷. Poiché la legge è una delle cause del diritto ed è essa stessa diritto, incombe alla filosofia del diritto occuparsi tanto del diritto quanto della legge, anzi «traiter de la loi en premier lieu et du droit seulement en second, parmi les effets de la loi»¹¹⁸.

La critica di Kalinowski ha prodotto il suo effetto. La ritroviamo, infatti, con riferimento a due suoi scritti successivi¹¹⁹, alla base di una nota bibliografica di *Natural Law and Natural Rights* (1980) di John Finnis¹²⁰, concernente la storia dei significati di *ius*. Anche qui, a proposito della dottrina tommasiana, si sostiene che la trattazione di Villey «è viziata da un’esagerata distinzione tra *ius* e *lex* (che sono naturalmente nozioni distinte, ma strettamente correlate), che lo porta a equivocare le distinzioni tra il diritto e la morale, e tra la giustizia e i principi della ragionevolezza pratica»¹²¹.

Entrambi questi giudizi verranno poi a loro volta ripresi nella letteratura specialistica di lingua spagnola, per lo più richiamantesi direttamente a Kalinowski, e di lingua inglese, prevalentemente appoggiata su Finnis. Si è sviluppata così una discussione di notevole interesse perché, oltre a testimoniare la proiezione internazionale ormai raggiunta dal dibattito sull’opera del nostro Autore, da essa emerge chiaramente, con riguardo al pensiero di Tommaso, la rilevanza che assume la configurazione della relazione *lex-ius* per la corretta comprensione di quello tra legge naturale e diritto naturale.

¹¹⁶ *Ivi*, 289.

¹¹⁷ *Ivi*, 290.

¹¹⁸ *Ivi*, 291.

¹¹⁹ Cfr. G. KALINOWSKI, *Le fondement objective du droit d’après la “Somme Théologique” de saint Thomas*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 18/1973, 59-75; Id., *Sur l’emploi métonymique du terme “ius” par Thomas d’Aquin*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 18/1973, 331-339.

¹²⁰ Cfr. J.M. FINNIS, *Natural Law and Natural Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1980, ediz. it. a cura di F. Viola, *Legge naturale e diritti naturali*, Giappichelli, Torino, 1996.

¹²¹ *Ivi*, 247.

Tra gli Ispani lo sottolinea con particolare efficacia l'argentino Vigo, il quale osserva innanzitutto come la tesi villeyana circa il carattere non giuridico ma morale della legge comporti quale inevitabile conseguenza anche l'esclusione dal mondo del diritto della legge naturale e la collocazione della filosofia giuridica dell'Aquinate nella sola *quaestio* 57 della II-IIae della *Summa Theologiae*¹²². Richiamandosi a Kalinowski, ma anche a Graneris, Lachance ed Hervada¹²³, Vigo sostiene invece che la legge naturale tomista è pure giuridica, e che, in quanto giuridica, essa si occupa precisamente di quei doveri sociali «que pueden ser saldadas y cuyo cumplimiento puede exigirse coercitivamente»¹²⁴, concerne «los bienes debidos» secondo la giustizia considerata nelle sue tre specie (commutativa, distributiva e generale)¹²⁵ e si differenzia dalla legge naturale puramente morale solo perché «prescinde de lo no exteriorizado en las conductas»¹²⁶. A più riprese Vigo sottolinea l'importanza della legge naturale per il diritto. Egli ritiene che se separiamo, come vuole Villey, la vita giuridica dalla legge naturale otterremo un duplice risultato negativo: da un lato le leggi positive perderanno il fondamento che conferisce loro forza obbligatoria, dall'altro verrà meno la regola o misura discretiva secondo cui la natura attribuisce a ciascuno ciò che gli spetta¹²⁷. Ma soprattutto – rimarca lo studioso argentino – ci condanneremo a rimanere «ignorantes del bien del hombre, y consequentemente, imposibilitados de regular jurídicamente las conductas humanas en beneficio del mismo hombre»¹²⁸.

Di tutt'altro tenore, essenzialmente filologico e storico-filosofico, sono le critiche rivolte a Villey sul tema in questione da uno dei più noti esponenti della letteratura anglofona, il britannico Brian Tierney, nel saggio *Villey, Ockham and the Origin of Individual Rights* del 1988¹²⁹.

¹²² Cfr. R.L. VIGO, *El iusnaturalismo actual*, cit., 82.

¹²³ Cfr. *ivi*, 82, 84-85. Le citazioni rimandano rispettivamente a: G. KALINOWSKI, *El problema de la verdad en la moral y en el derecho*, Eudeba, Buenos Aires, 1979, 118; G. GRANERIS, *Contribución tomista a la filosofía del derecho*, Eudeba, Buenos Aires, 1973, 68; L. LACHANCE, *El concepto del derecho según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino*, [s.n.], Buenos Aires, 1953, 170; J. HERVADA, *Introducción crítica al derecho natural*, Pamplona, Eunsa, 1981, 137-138.

¹²⁴ R.L. VIGO, *El iusnaturalismo actual*, cit., 84.

¹²⁵ *Ivi*, 84-85.

¹²⁶ *Ivi*, 85.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Cfr. B. TIERNEY, *Villey, Ockham*, ediz. it. cit.

Riprendendo i rilievi di Finnis¹³⁰, Tierney obietta a Villey che la sua interpretazione dei testi di Tommaso ne snatura il pensiero, una loro lettura meno selettiva mostrerebbe che l'accademico parigino contrappone nozioni – *ius* e *lex*, *droit naturel* e *loi naturelle* – che al contrario in essi, come nella filosofia e nella giurisprudenza dell'epoca, convivevano armoniosamente. Se è vero, infatti, che Tommaso ha realmente distinto lo *ius* dalla *lex* all'inizio del trattato *de iure* della *Summa Theologiae* (II-II, q. 57, a. 1, ad 2), va altresì ricordato che subito dopo, nell'articolo seguente e altrove nella *Summa*, utilizza i due termini come sinonimi, «in maniera intercambiabile»¹³¹. Allo stesso modo – prosegue Tierney – non sembra che «una distinzione coerente fra *droit naturel* e *loi naturelle* in Tommaso possa essere difesa»¹³². Secondo lo storico inglese, in contesti diversi, l'Aquinate si è riferito alla dottrina aristotelica del diritto naturale e alla propria dottrina della legge naturale con la stessa parola, *ius*. In effetti, egli «seguì l'uso comune del tempo», in cui *ius* e *lex* talvolta acquisivano il medesimo significato e talvolta venivano distinti nei loro significati più specifici. E tutto ciò per una ragione ben precisa: «i due significati in questione sono complementari, piuttosto che contraddittori»¹³³, in quanto entrambi «mantengono il senso sottostante di giustizia o equità»¹³⁴. Un giudice non potrebbe stabilire lo *ius*, inteso come rapporto oggettivamente giusto, *juste partage*, senza una legge o precetto morale che lo guidi nella determinazione di ciò che deve essere reputato tale nel caso in discussione¹³⁵. Anche sotto questo profilo, dunque, possiamo facilmente comprendere come per Tierney una più attenta ricostruzione del pensiero di Tommaso non dovrebbe consentire, almeno in via principale, di giustificare le conclusioni che Villey ne trae.

Non si può negare che questi e altri argomenti che gli sono stati opposti evidenzino delle lacune reali nella riflessione storiografica del giusfilosofo. Tuttavia sarebbe riduttivo fermarsi ad esse. Ci può essere stata, indubbiamente, qualche approssimazione da parte di Villey nella ricostruzione di determinate vicende concettuali, ma il nucleo teoretico della sua opera si dimostra ancora un pensiero degno di considerazione e approfondimento, tanto dal punto di vista della revisione di consolidati

¹³⁰ Cfr. *ivi*, 42, n. 39.

¹³¹ *Ivi*, 45.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ivi*, 47.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ Cfr. *Ibidem*.

assetti categoriali quanto relativamente alla proposta di percorsi alternativi. Si potrà quindi dividerlo o contestarlo, ma non ignorarlo. E in ogni caso sarà comunque possibile apprezzare il suo contributo nei problemi che solleva, quando non nelle soluzioni che propone.

Ce lo mostra, proprio riguardo alla questione di cui ci siamo appena occupati, un altro giusnaturalista classico, lo spagnolo Juan Vallet de Goytisoló, il quale, pur dissentendo nel merito dal filosofo francese, non si è limitato a respingere le sue tesi, ma ha cercato di integrarle in un discorso maggiormente equilibrato e comprensivo, in grado di accoglierne i risultati più validi e innovativi, senza per questo tradire lo spirito, oltre che la lettera, dell'Aquinate¹³⁶. Vallet, infatti, se da un lato condivide con Villey l'entusiasmo per la riscoperta della definizione tommasiana dello *ius* come ciò che è giusto, la proporzione giusta, dall'altro non può accettare la riduzione della *lex*, sia naturale che positiva, ad entità morale e non giuridica¹³⁷. Un dissenso siffatto, per altro verso, non lo induce a tornare alle sistematiche nomocentriche della scuola tomista tradizionale, come per lo più fanno gli studiosi in precedenza menzionati, ma a prospettare un nuovo modo di leggere la *Summa*, nella convinzione che l'insegnamento del *Trattato sul diritto* (II-IIae, q. 57) debba essere completato da quello del *Trattato sulla legge* (I-IIae, q. 94), e che la legge, sia naturale che positiva, svolga un'indispensabile funzione criteriologica e strumentale nel processo di determinazione del diritto¹³⁸. Ci si può addirittura chiedere se questa lettura integrata dei due trattati possa essere ritenuta non appena, come è stato detto¹³⁹, un contributo fondamentale all'attuale giusnaturalismo ispanico, ma alla ben più ampia tradizione in cui esso si inserisce.

In ogni caso, quale che sia la risposta a questa domanda, resta il fatto che quella appena delineata appare una prospettiva teorica di assoluto rilievo, che con essa ormai non si può seriamente evitare di confrontarsi, e che la sua elaborazione sarebbe stata impensabile senza l'opera di Villey.

¹³⁶ Cfr. J. VALLET DE GOYTISOLO, *Definición e interpretación del derecho según Michel Villey*, in *Persona y Derecho*, 25/1991, II, 211-238. Si veda inoltre: Id., *El retorno a la genuina definición aristotélico-romano-tomista del derecho por Michel Villey*, in *Verbo*, 363-364/1998, 257-271.

¹³⁷ Cfr., per esempio, J. VALLET DE GOYTISOLO, *El derecho natural en Joaquín Costa*, in *Tellamar* (Ávila), 1991, 269-285, a 270.

¹³⁸ Cfr., per esempio, J. VALLET DE GOYTISOLO, *Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico*, Montecorvo, Madrid 1982, 227.

¹³⁹ Cfr. E. CANTERO NÚÑEZ, *El concepto de derecho en la doctrina española (1939-1998). La originalidad de Juan Vallet de Goytisoló*, Fundación Matritense del Notariado, Madrid 2000, 614.

Il nostro Autore, a ben vedere, può essere ricordato per molteplici ragioni di carattere filosofico-giuridico: per la sua riscoperta del diritto naturale classico, per la sua individuazione della dialettica quale metodo del diritto naturale, per la sua critica della nozione di diritto soggettivo e dei diritti umani, per la sua rivisitazione della storia del pensiero giuridico occidentale.

Come abbiamo visto, la maggior parte di queste tesi sono state criticate. E in particolare, per il tema che ci concerne, lo è stata la concezione villeyana del diritto naturale e del suo metodo.

Ma, per quanto incompleta e parziale possa essere giudicata la sua rappresentazione dell'argomento, a Villey va indubbiamente riconosciuto di aver riportato alla luce la dottrina classica del diritto naturale, di aver riproposto il problema dell'esistenza di tale diritto, di averne evidenziato la specificità rispetto alla legge naturale, di aver infine così riaperto un dibattito che sembrava esaurito. Al di là di ciò che potrebbe sembrare, non è poco. Ed è comunque questo il motivo per cui il suo apporto alla riscoperta novecentesca del giusnaturalismo classico risulta innovativo, anzi determinante e in ogni caso tutt'ora meritevole di discussione. Si può forse addirittura sostenere che egli, pur nella peculiarità del suo approccio gnoseologico ed epistemologico, abbia prefigurato, in un certo qual modo preparandola, l'ultima rinascita del diritto naturale nel XX secolo, quella delle "nuove teorie" di cui ci parla Viola, che troverà compimento nella valorizzazione contemporanea della positivizzazione della legge naturale e del ruolo che vi gioca la ragion pratica.